

Scuola dell'Infanzia di Sorbolo "Monumento ai Caduti in Guerra"

Sorbolo (PR) Viale Rimembranze n. 7 - Tel. 0521/694219

STATUTO

CAPO I°

Origine, scopi e risorse dell'Associazione

Articolo 1

(origine, denominazione, natura, sede)

1. L'Asilo Infantile "MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA DEL COMUNE DI SORBOLO", eretto in Ente Morale con R.D. del 9/8/1935, fu fondato per iniziativa dell'amministrazione comunale, delle Associazioni Patriottiche, egli Enti del Comune di Sorbolo, e costruito in seguito ad offerte raccolte fra la cittadinanza, il comune, gli enti e la parrocchia per proseguire nello stesso l'attività dell'asilo parrocchiale, allo scopo di onorare più degnamente, attraverso un'opera benefica ad imperitura memoria, gli eroi che con sublime sacrificio hanno donato tutto alla Patria.

ASILO MONUMENTO DI MEMORIE E DI VITA, esso deve significare ai contemporanei e ai posteri la gratitudine civile di Sorbolo verso i Combattenti suoi Figli che furono una testimonianza eroica per il proprio Paese.

2. Con il presente Statuto l'Associazione, già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, assume la denominazione di **SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORBOLO "MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA"** avente personalità giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile, attribuita con Decreto del Presidente della regione Emilia Romagna n° 190 del 06.09.2010 ed ha natura di **Associazione** ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

3. La sede legale della Scuola dell'Infanzia di Sorbolo "Monumento ai Caduti in Guerra" avente cod. fisc. 80002090340 è stabilita in Sorbolo (PR), in Viale Rimembranze n. 7.

Articolo 2

(settori, modalità e finalità istituzionali)

1. L'Associazione svolge, nel pieno rispetto della volontà dei Fondatori, con finalità di solidarietà sociale, l'attività di istruzione e formazione attraverso una Scuola dell'Infanzia a favore di bambini di norma residenti nel Comune di Sorbolo, con finalità di socializzazione ed educazione, **ONDE PROVVEDERE ALLA LORO CRESCITA, PROMUOVENDO UNA CULTURA PEDAGOGICA ISPIRATA AI VALORI DELLA FEDE CATTOLICA**, integrando l'opera della famiglia che è e rimane la prima e principale responsabile dell'educazione del bambino.

2. L'Associazione accoglie tutti, senza discriminazione alcuna, salvaguardando le rispettive differenze e specificità come condizione di una maggiore ricchezza di espressioni; favorisce, in particolare, l'inserimento alla scuola dell'infanzia di bambini che versino in condizioni di bisogno o, comunque, in stato di disagio personale, familiare, affettivo, relazionale o sociale.

3. L'Associazione promuove inoltre attività a favore degli associati, degli alunni, di loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, attività formative, religiose, culturali e ricreative, un nido d'infanzia riservato a bambini di età inferiore a tre anni e servizi di accoglienza durante il periodo estivo anche di bambini in età superiore ai sei

anni; promuove in particolare attività che favoriscano il pieno inserimento nella comunità locale degli alunni e dei loro familiari.

4. Per la promozione e la realizzazione di ogni attività l'Associazione si avvarrà prevalentemente della collaborazione volontaria e gratuita dei soci e può utilizzare personale retribuito in casi di particolare necessità, anche ricorrendo a propri associati.

5. Le modalità di attuazione delle attività didattiche si basano sul rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, e nell'ambito degli indirizzi programmatici dello Stato, della Regione, della Provincia, e del Comune di Sorbolo, con particolare riguardo agli orientamenti pedagogici adottati per le scuole dell'infanzia statali e paritarie, ispirandosi altresì, come per ogni altra attività promossa, ai valori universali della religione cristiana-cattolica, com'è dalle origini e nella tradizione della **SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORBOLO "MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA"**.

6. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione opera e collabora con Enti pubblici e/o privati alla realizzazione dei servizi istituzionali tramite la stipula di apposite convenzioni.

Articolo 3

(risorse e patrimonio)

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, provvede alla realizzazione delle proprie finalità mediante:

- le quote dei soci da versarsi all'atto dell'iscrizione ed annualmente;
- eventuali contributi straordinari dei soci;
- i corrispettivi eventualmente previsti per tutti i servizi istituzionali dell'Associazione;
- i corrispettivi derivanti da manifestazioni organizzate a sostegno delle attività istituzionali;
- le erogazioni di Enti pubblici o privati o di privati cittadini anche derivanti dalla stipula di convenzioni;
- l'utilizzo del proprio patrimonio costituito da beni immobili o mobili e dalle relative rendite;
- le rendite anche a coperture di spese di gestione;
- i proventi da lasciti o donazioni.

2. E' vietato il perseguimento di scopi lucrativi, anche in forme differite od indirette, ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 4

(Regolamento organico)

1. Il Regolamento Organico è lo strumento approvato dall'Assemblea dei Soci che regola:

- a. le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b. le norme, le modalità ed i criteri di precedenza con cui vengono prestati i servizi della Associazione;
- c. le modalità per l'iscrizione a socio;
- d. la gestione amministrativa e contabile;
- e. l'amministrazione del personale dipendente, collaboratori e volontari;
- f. le mansioni del Segretario;
- g. l'istituzione e la regolamentazione di ogni commissione o comitato ritenuto opportuno, con funzioni consultive e propositive per il miglior funzionamento dei servizi;
- h. le modalità di designazione o nomina a cariche o incarichi previsti nello statuto;
- i. le modalità per la visione di ogni atto o documento riguardante la gestione dell'Associazione.

2. Le eventuali limitazioni per la fruizione dei servizi ai soci potranno essere stabilite unicamente per ragioni tecnico-legali indipendenti dalla volontà dell'Associazione.

CAPO II°

Soci e Organi dell'Associazione

Articolo 5

(soci - diritti ed obblighi)

1. Sono ammessi a soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionale, si impegnano, compatibilmente con le disposizioni vigenti e nell'ambito delle proprie competenze e capacità, a collaborare in modo volontario e gratuito all'attività dell'Associazione nel conseguimento dei suoi fini istituzionali espressamente indicati all'art.2 del presente statuto ed abbiano versato la quota sociale annuale indivisibile.
2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata secondo le disposizioni del regolamento organico e costituisce comunque accettazione incondizionata delle norme statutarie. La domanda deve essere accolta dal Consiglio di Amministrazione. Contro l'eventuale motivato diniego di ammissione può essere presentato ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
3. I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto. Il socio od il consigliere di amministrazione, che abbia un comportamento che contrasti con le norme statutarie o che comunque sia lesivo dell'interesse dell'associazione, può essere espulso dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata, contro la quale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla delibera stessa.
4. Tutti i soci hanno pari diritti anche se l'ammontare versato a titolo di quota sociale è superiore, per libera scelta del socio, al minimo stabilito. Gli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni, nonché di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione, fatto salvo il criterio di precedenza eventualmente stabilito dal Regolamento organico, per motivi di solidarietà sociale verso casi di indigenza, anche di persone terze.
5. La quota associativa, indivisibile e non frazionabile, ha validità per anno solare. Perdono la qualità di socio coloro che non abbiano pagato la quota associativa annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di validità.
6. Le quote sociali restano acquisite all'Associazione, non sono trasferibili e non sono rimborsabili, senza eccezione alcuna.
7. Le modalità di iscrizione a Socio dell'associazione verranno adeguatamente pubblicizzate tramite avvisi esposti al pubblico riportanti termini, requisiti e categorie di soci.

Articolo 6

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Presidente ed il Vice-Presidente;
 - c. Il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Il Revisore contabile;
 - e. Il Collegio dei Probiviri.

CAPO III°

Assemblea dei Soci

Articolo 7

(competenze dell'Assemblea dei Soci)

1. Competono all'Assemblea dei Soci i seguenti atti fondamentali:
 - a. fissare le direttive per l'attività dell'Associazione e formulare proposte per la gestione patrimoniale dell'Associazione;
 - b. eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. eleggere nel proprio seno gli altri membri del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza;
 - d. eleggere il Revisore contabile;

- e. eleggere il Collegio dei Probiviri;
- f. determinare, su proposta del Consiglio, la eventuale classificazione dei soci e la relativa quota sociale annua, mantenendo comunque invariata la parità in ogni diritto-dovere
- g. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nei termini di legge e di statuto;
- h. approvare e modificare il Regolamento organico dell'Associazione;
- i. la compravendita di immobili, l'accettazione di donazioni diverse dal denaro contante e qualsiasi atto particolarmente oneroso per l'Associazione;
- j. approvare e modificare lo statuto dell'Associazione;

Articolo 8

(funzionamento dell'Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando necessita, comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e la determinazione delle quote sociali, oppure quando lo richiedano, con domanda motivata, almeno quattro Consiglieri oppure un quinto dei Soci regolarmente iscritti. E' presieduta dal Presidente o, in sua mancanza e nell'ordine, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di carica.
2. L'Assemblea viene convocata a mezzo di invito scritto affisso nell'albo della Scuola e consegnato a mano o spedito per posta ordinaria o telematica a tutti i soci almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nel computo dei giorni si considera anche il giorno di spedizione; pertanto si considera regolarmente convocata l'assemblea che si svolga il nono giorno posteriore a quello di spedizione.
3. L'Assemblea può stabilire diverse categorie di soci (ordinari, sostenitori, benemeriti, ecc.) e deve determinare l'ammontare delle relative quote sociali entro il 31 dicembre, per l'anno successivo. In mancanza di delibera si intendono confermate le categorie di soci e l'ammontare delle quote precedentemente in vigore.
4. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione, dopo almeno 24 ore dalla prima, quale sia il numero dei soci intervenuti. Nel caso di delibere riguardanti le dismissioni di beni e successivi reinvestimenti, è richiesta la presenza di almeno un quarto dei soci iscritti anche in seconda convocazione
5. L'Assemblea è legalmente costituita, per approvare e modificare lo statuto dell'Associazione, tanto in prima convocazione quanto in seconda convocazione, dopo almeno 24 ore dalla prima, quando sia presente o rappresentata più della metà degli associati.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti dei Soci intervenuti o rappresentati.
7. Le votazioni avvengono per scrutinio palese, salve le eccezioni di legge e del regolamento organico.
8. All'Assemblea dei Soci non possono intervenire, o dare delega al voto, coloro che non abbiano pagato regolarmente la quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto; ogni socio può delegare per iscritto il proprio voto ad un altro socio, ma nessuno può ricevere più di una delega; le deleghe concorrono a formare il numero legale.
9. I verbali dell'Assemblea vengono redatti dal Segretario della seduta e sottoscritti dal Presidente.

CAPO IV°

Organo Amministrativo, Rappresentanza dell'Associazione **Revisore dei conti e Collegio dei Probiviri**

Articolo 9

(il Consiglio di Amministrazione)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, da sette membri con voto deliberante, di cui:

- 4 (quattro) eletti fra gli associati; fra cui il Presidente ed il Vice-Presidente e, nel rispetto delle tavole di fondazione
 - 2 (due) designati dal Comune di Sorbolo
 - 1 (uno) designato dal Vescovo di Parma
2. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge il segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio; in qualunque momento può conferire deleghe o incarichi a Consiglieri e a terzi, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
 3. Ciascun Consigliere ha facoltà di visitare le strutture gestite per verificarne il funzionamento ed ha facoltà di prendere visione di ogni atto o documento riguardante la gestione dell'Associazione, con le modalità stabilite dal regolamento organico.
 4. Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni soggetti esterni per pareri ritenuti necessari per gli argomenti all'ordine del giorno. Al Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto, con funzioni prettamente consultive, la Docente avente mansioni di coordinatrice pedagogico/didattica.

Articolo 10

(durata del Consiglio di Amministrazione)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro anni e precisamente fino al termine fissato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del mandato e possono essere rieletti senza interruzione.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive ed i Consiglieri per i quali insorgono gli impedimenti previsti dalla legge, decadono automaticamente dalla carica. La decadenza dal mandato dei Consiglieri è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consigliere di amministrazione che abbia un comportamento che contrasti con le norme statutarie o che comunque sia lesivo dell'interesse dell'associazione, può essere espulso con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, contro la quale è possibile ricorrere al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla delibera stessa.
4. Quando i Consiglieri eletti lasciano l'incarico prima della scadenza del quadriennio, oppure è pronunciata la loro decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede a far subentrare il primo fra i non eletti; negli stessi casi, per gli altri Consiglieri il Presidente richiederà all'organo che li ha designati la nuova nomina per il Consigliere di competenza.

Articolo 11

(funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

1. provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea dei Soci;
2. ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccezion fatta per gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea dei Soci;
3. stipula le convenzioni ritenute necessarie con soggetti od Enti sia pubblici che privati;
4. ha il potere di negare l'ammissione dei Soci o determinare la espulsione di soci e consiglieri, con delibera motivata, soggetta a ricorso al Collegio dei Probiviri;
5. propone le modifiche dello statuto, del regolamento organico **da sottoporre all'Assemblea dei Soci;**
6. predispose il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione mettendoli a disposizione dei soci, mediante pubblicazione all'Albo dell'Associazione, nei locali della scuola, nel termine dei quindici giorni precedenti la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione dei due bilanci;
7. dispone la convocazione dell'Assemblea dei Soci, proponendo l'Ordine del giorno da trattare nelle rispettive adunanze;

8. dispone l'esposizione all'Albo dell'Associazione, di tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
9. nomina il Segretario dell'Associazione, stabilendone le mansioni ed anche i compensi qualora lo stesso non faccia parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

(funzioni del Presidente- rappresentanza legale)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vicepresidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di carica del Consiglio.
2. Esegue, coadiuvato dal Segretario, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.
3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno da trattare nelle rispettive adunanze.
4. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci proponendo l'ordine del giorno da trattare nelle rispettive adunanze, come da delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Adotta, in caso di urgenza o necessità, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli a ratifica entro venti giorni.

Articolo 13

(riunioni del consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, da spedirsi al domicilio dei Consiglieri e del Revisore contabile, con raccomandata postale oppure tramite il mezzo dagli stessi individualmente autorizzato e quindi con piena validità giuridica (fax, e-mail, raccomandata a mano o postale, ecc.), almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Per il computo di tali periodi si richiama quanto disposto al comma 2 dell'art. 8 che precede.
3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso ed il Revisore contabile.

Articolo 14

(validità delle riunioni e deliberazioni)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Non è ammessa alcuna delega.
2. Le deliberazioni sono da considerarsi adottate quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti, i cui voti devono essere espressi in forma palese, salvo che si tratti di questione che importi la formulazione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti sull'operato, sulle qualità morali o sulle capacità professionali di persone fisiche; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
3. Qualora sorga controversia sulla scelta tra voto palese e voto segreto, la relativa decisione è adottata dai presenti a maggioranza semplice.

Articolo 15

(Segretario)

1. L'Associazione si avvale dell'opera di un Segretario che svolge i compiti previsti nel regolamento organico.

2. In caso di impedimento o di astensione necessaria, il Segretario può essere temporaneamente sostituito da un Consigliere.

Articolo 16

(organo di controllo – Revisore contabile)

1. L'assemblea dei Soci nomina il Revisore Contabile ed il supplente scelti negli elenchi dei Revisori Contabili previsti dalla legge.
2. Il Revisore Contabile, adempiendo agli obblighi previsti dalla legge, vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione che deve essere conforme alle direttive dei Soci, ne cura il controllo delle spese, delle entrate e la loro regolare contabilizzazione e riferisce all'Assemblea dei Soci.
3. Il Revisore Contabile partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, per le quali dovrà essere regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Revisore Contabile dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 17

(Collegio dei Probiviri)

1. L'assemblea dei Soci nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e di due supplenti, designandone il Presidente.
2. Al Collegio dei Probiviri dovranno essere devolute tutte le eventuali controversie tra gli Associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi, oppure tra gli stessi Consiglieri di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente ogni volta che le circostanze lo richiedano, oppure su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Probiviri giudicherà "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedura ed il suo giudizio è inappellabile.
5. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

CAPO V°

Norme finali e disposizioni speciali

Articolo 18

(compensi per le cariche)

1. Trattandosi di associazione senza fini di lucro, tutte le cariche previste dal presente statuto sono ricoperte da volontari per cui a ciascun componente di ogni organo non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

(bilancio preventivo e consuntivo)

1. L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione possibilmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce, comunque non oltre l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. L'assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

Articolo 20

(scioglimento e liquidazione)

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea dei soci con il voto

favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto.

3. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

4. Le spese di liquidazione, in caso di insufficienza di capitale, saranno a carico degli associati.

5. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione sarà effettuata, d'unanime intesa con la Parrocchia di Sorbolo ed il Comune di Sorbolo (soci fondatori dell'IPAB Asilo Monumento), con delibera dell'Assemblea dei Soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ad altra Associazione avente, **in via prioritaria**, le finalità previste al comma 1 dell'art. 2 del presente statuto o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

6. L'Associazione beneficiaria rispondente ai requisiti di cui al comma precedente dovrà essere scelta, in via prioritaria, fra quelle operanti nel comune di Sorbolo ancorché non operante nel settore delle Scuole dell'Infanzia.

7. Nel rispetto della costituzione originaria dell'Ente Asilo Monumento e della volontà espressa dai fondatori, l'Associazione beneficiaria del bene dovrà garantire l'accesso ai cittadini, la conservazione, e la cura del Monumento ai Caduti, quale patrimonio di ideali appartenente alla Comunità Sorbolese.

Articolo 21

(disposizioni finali)

1. Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in quanto applicabili, e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di istruzione prescolare e di assistenza sociale, nonché alle disposizioni del codice civile e delle leggi regionali.

2. Nessuna modificazione statutaria può essere deliberata od approvata in contrasto con i fini istituzionali dell'art. 2 del presente statuto e con i principi della religione cattolica.

CAPO VI°

Disposizioni transitorie

Articolo 22

(disposizioni transitorie)

1. Gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto vi resteranno fino alla scadenza prevista per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui abbia effetto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna di depubblicizzazione dell'Ente.

2. Il Revisore Contabile e il Collegio dei Probiviri verranno eletti entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.

Il Presidente
Lauretta Ponzi

Il Segretario